SENATO DELLA REPUBBLICA

— XII LEGISLATURA ———

N. 998-A

RELAZIONE DELLA 3° COMMISSIONE PERMANENTE

(AFFARI ESTERI, EMIGRAZIONE)

(RELATORE BRATINA)

Comunicata alla Presidenza il 4 aprile 1995

SUL

DISEGNO DI LEGGE

Ratifica ed esecuzione della Convenzione di mutua assistenza amministrativa per la prevenzione, la ricerca e la repressione delle infrazioni doganali tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica d'Austria, con dichiarazione interpretativa, firmata a Vienna il 17 luglio 1991

presentato dal Ministro degli affari esteri di concerto col Ministro di grazia e giustizia col Ministro delle finanze e col Ministro del tesoro

(V. Stampato Camera n. 1024)

approvato dalla Camera dei deputati l'11 ottobre 1994

Trasmesso dal Presidente della Camera dei deputati alla Presidenza il 12 ottobre 1994

INDICE

Relazione	Pag.	3
Pareri:		
- della 1ª Commissione permanente	»	4
- della 5 ^a Commissione permanente	»	5
Disegno di legge	»	6

Onorevoli Senatori. – La Convenzione di mutua assistenza amministrativa per la prevenzione, la ricerca e la repressione delle infrazioni doganali tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica d'Austria, con dichiarazione interpretativa, firmata a Vienna il 17 luglio 1991, impone una nuova disciplina per la reciproca assistenza in campo amministrativo tra Italia ed Austria, al fine di prevenire e reprimere con maggior efficacia le infrazioni doganali nonchè, come esplicitato nel preambolo, il traffico di stupefacenti.

Tale Convenzione è circoscritta alla cooperazione in ambito amministrativo e non si estende ad attività di arresto di persone o di recupero, per conto dell'altro Stato, di diritti e tasse o di altre somme. Con l'articolo 3 della Convenzione ciascuno Stato si impegna a porre in essere attività di sorveglianza speciale su spostamenti di persone sospette, su movimenti di merci, segnalate come sospette e su luoghi ove queste siano depositate, sui veicoli, imbarcazioni e altri mezzi di trasporto ritenuti sospetti dallo Stato richiedente. Altre disposizioni pongono in essere diverse modalità per una reciproca e diretta informazione tra i rispettivi funzionari al fine di garantire efficacia e tempestività nello scambio di notizie in modo da potenziare la prevenzione delle infrazioni. Si prevede inoltre (articoli 9, 10, 11, 12 e 13) che gli agenti dell'amministrazione doganale di uno Stato possano, su richiesta dell'amministrazione doganale dell'altro Stato, deporre in qualità di testimoni ed esperti in procedimenti giudiziari e amministrativi relativi ad infrazioni doganali perseguite nel territorio dell'altro Stato, deporre in qualità di testimoni ed esperti in procedimenti giudiziari e amministrativi relativi ad infrazioni doganali perseguite nel territorio dell'altro Stato e, a determinate condizioni, possano assistere alle operazioni per l'accertamento delle infrazioni doganali sul territorio dell'altro Stato. Tuttavia a garanzia dell'interesse nazionale - in particolare sovranità, sicurezza ed ordine pubblico - esiste per gli Stati contraenti in base all'articolo 14 la possibilità del rifiuto, purchè motivato. Altre norme specifiche infine riguardano le modalità e l'ambito di applicazione della Convenzione.

La Commissione propone l'approvazione del disegno di legge, al fine di consentire la ratifica di una Convenzione firmata già da quattro anni.

Bratina, relatore

PARERE DELLA 1° COMMISSIONE PERMANENTE

(AFFARI COSTITUZIONALI, AFFARI DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO E DELL'INTERNO, ORDINAMENTO GENERALE DELLO STATO E DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE)

(Estensore: DE MARTINO Guido)

22 febbraio 1995

La Commissione, esaminato il disegno di legge, esprime, per quanto di competenza, parere favorevole.

PARERE DELLA 5ª COMMISSIONE PERMANENTE

(PROGRAMMAZIONE ECONOMICA, BILANCIO)

(Estensore: CHERCHI)

21 febbraio 1995

La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminato il disegno di legge, per quanto di competenza, esprime parere di nulla osta.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare la Convenzione di mutua assistenza amministrativa per la prevenzione, la ricerca e la repressione delle infrazioni doganali tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica d'Austria, con dichiarazione interpretativa, firmata a Vienna il 17 luglio 1991.

Art. 2.

1. Piena ed intera esecuzione è data alla Convenzione di cui all'articolo 1 a decorrere dalla data della sua entrata in vigore, in conformità a quanto disposto dall'articolo 18 della Convenzione stessa.

Art. 3.

- 1. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, valutato in lire 21 milioni annue a decorrere dal 1994, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1994-1996, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1994, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento riguardante il Ministero degli affari esteri.
- 2. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 4.

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.